

Convenzione concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra²

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

(Stato 29 ottobre 2015)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela;

animati dal desiderio di attuare il voto espresso dalla Prima Conferenza per la Pace, concernente il bombardamento, con forze navali, di porti, città e villaggi indifesi;

CS 11 432; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² Trattasi della IX^a Conv. conclusa alla Conferenza per la pace all'Aja, dei 1907.

L'atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS 0.193.212 in fine.

³ CS 11 217

considerando che importa sottomettere il bombardamento con forze navali a disposizioni generali che garantiscano i diritti degli abitanti e assicurino la conservazione dei principali edifici, estendendo a tale operazione di guerra, per quanto possibile, i principî del Regolamento del 1899⁴ su le leggi e gli usi della guerra per terra;

inspirandosi eziandio al desiderio di servire gli interessi dell'umanità e di diminuire i rigori e i disastri della guerra;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo e hanno, in conseguenza, nominato a Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Del bombardamento dei porti, città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi

Art. 1

È proibito di bombardare, con forze navali, porti, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

Non può essere bombardato un luogo pel solo fatto che dinanzi al suo porto siano collocate mine sottomarine automatiche di contatto.

Art. 2

Non sono però comprese in tale divieto le opere militari, gli stabilimenti militari o navali, i depositi di armi o di materiale di guerra, le officine e gli impianti, che possano essere utilizzati per i bisogni della flotta o dell'armata nemica, e le navi di guerra che si trovino nel porto. Il comandante di una forza navale potrà, dopo intima-zione con un termine ragionevole, distruggerli col cannone, se ogni altro mezzo riesca impossibile, e quando le autorità locali non abbiano proceduto esse stesse alla distruzione nel termine fissato.

Egli non incorre in veruna responsabilità, in tal caso, pei danni involontari che potessero essere cagionati dal bombardamento.

Se necessità militari, richiedenti un'azione immediata, non permettessero di accordare alcun termine, resta inteso che il divieto di non bombardare una città non difesa sussisterà come nel caso enunciato al capoverso primo e che il comandante prenderà tutte le disposizioni necessarie affinchè ne risultino alla detta città i minori inconvenienti possibili.

⁴ RS 0.515.111 in fine

Art. 3

Si può, dopo espressa notificazione, procedere al bombardamento di porti, città, villaggi, abitazioni o edifici non difesi, se le autorità locali, messe in mora con intimazione formale, rifiutino di ottemperare alle requisizioni di viveri o di approvvigionamenti necessari ai bisogni presenti della forza navale che si trova dinanzi la località.

Tali requisizioni saranno in rapporto con le risorse della località. Esse non saranno reclamate che coll'autorizzazione del comandante della detta forza navale, e devono esser pagate, per quanto possibile, in contanti; in caso diverso, saranno accertate mediante ricevute.

Art. 4

È proibito di bombardare porti, città, villaggi, abitazioni e edifici indifesi, per il mancato pagamento delle contribuzioni in denaro.

Capitolo II: Disposizioni generali**Art. 5**

Nel caso di bombardamento con forze navali devono essere prese dal comandante tutte le misure necessarie per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione però che non siano adoperati nello stesso tempo a scopo militare.

Il dovere degli abitanti è di designare codesti monumenti, edifici o luoghi di riunione con segni visibili, che consisteranno in grandi drappelli rettangolari rigidi, divisi, seconda la diagonale, in due triangoli di colore nero in alto e bianco in basso.

Art. 6

Salvo in caso che le esigenze militari non lo permettessero, il comandante della forza navale che dà l'assalto deve, prima d'intraprendere il bombardamento, fare quanto sta in lui per avvertirne l'autorità.

Art. 7

È proibito di abbandonare al saccheggio una città o un luogo anche se presi d'assalto.

Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 8

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 10

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, trasmettendogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio di detto Governo.

Questo Governo manderà subito a tutte le altre Potenze copia conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 11

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazione, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 12

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l' avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 13

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell'articolo 9 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 10 capoverso 2) o di denunzia (articolo 12 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prendere notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 ottobre 2015⁵

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Austria	12 novembre	1918 S	12 novembre	1918
Belgio	8 agosto	1910	7 ottobre	1910
Bielorussia	4 giugno	1962 S	4 giugno	1962
Bolivia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Brasile	5 gennaio	1914	6 marzo	1914
Cina	5 gennaio	1910	16 marzo	1910
Cuba	22 febbraio	1912	22 aprile	1912
Danimarca	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
El Salvador	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Etiopia	5 agosto	1935	4 ottobre	1935
Figi	2 aprile	1973 S	10 ottobre	1970
Finlandia	10 aprile	1922 A	9 giugno	1922
Francia*	7 ottobre	1910	6 dicembre	1910
Germania*	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Giappone*	13 dicembre	1911	11 febbraio	1912
Guatemala	13 aprile	1910	12 giugno	1910
Haiti	2 febbraio	1910	3 aprile	1910
India	29 luglio	1950 S	15 agosto	1947
Islanda	29 luglio	1950 S	15 agosto	1947
Laos	18 luglio	1955 S	18 luglio	1955
Liberia	4 febbraio	1914	5 aprile	1914
Lussemburgo	5 settembre	1912	4 novembre	1912
Messico	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Nicaragua	16 dicembre	1909	14 febbraio	1910
Norvegia	19 settembre	1910	18 novembre	1910
Paesi Bassi	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Aruba	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Curaçao	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Sint Maarten	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Pakistan	5 agosto	1950 S	15 agosto	1947
Panama	11 settembre	1911	10 novembre	1911
Polonia	31 maggio	1935	30 luglio	1935
Portogallo	13 aprile	1911	12 giugno	1911
Regno Unito*	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Romania	1° marzo	1912	30 aprile	1912
Russia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910

⁵ CS 11 432; RU 1979 957 e 2015 5957.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Spagna	24 febbraio	1913	25 aprile	1913
Stati Uniti	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Sudafrica	10 marzo	1978 S	31 maggio	1910
Svezia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Svizzera	12 maggio	1910	11 luglio	1910
Thailandia	12 marzo	1910	11 maggio	1910
Ucraina	29 maggio	2015 S	24 agosto	1991
Ungheria	16 novembre	1918 S	16 novembre	1918

* Riserve, vedi qui di seguito..

Riserve

Francia

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.

Germania

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.

Giappone

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.

Regno Unito

Con riserva dell'art. 1, cpv. 2.

